

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 16

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI,
MELELEO, GABURRO e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2001

—————

Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani all’estero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, con la quale è stata istituita la circoscrizione Estero per la elezione delle Camere, oggi, un nuovo tassello viene aggiunto all'edificio costituzionale. Il Parlamento ha infatti provveduto all'approvazione definitiva, nella seduta del 18 ottobre 2000, delle norme costituzionali recanti modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, concernenti il numero dei deputati e dei senatori in rappresentanza degli italiani all'estero, concludendo così il lungo e complesso iter legislativo previsto dal primo comma dell'articolo 138 della Carta costituzionale. Con tale novella costituzionale (legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1) è stato fissato, rispettivamente, in dodici deputati e sei senatori il numero dei parlamentari spettanti alla circoscrizione Estero.

Non è stata soddisfatta, invece, la condizione prevista dal terzo comma dello stesso articolo 138 della Costituzione, che consente di evitare il ricorso al *referendum* approvativo, da domandare entro tre mesi dalla pubblicazione della legge costituzionale, qualora venga raggiunto il *quorum* dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Tale circostanza determina un ritardo nella piena applicazione della legge costituzionale.

L'obiettivo del presente disegno di legge è quello di stabilire le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, dando pronta esecuzione al disposto dell'articolo 3 della citata legge costituzionale n. 1 del 2001, approvata in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2000, e al tempo stesso determinare le condizioni più favorevoli per l'applicazione delle relative norme. Si rende, cioè, necessaria una

legge ordinaria per fissare i criteri e le modalità dell'esercizio del voto. Occorre creare le condizioni affinché gli aventi diritto al voto, sia gli emigranti che i loro discendenti, possano esercitare questo loro diritto.

Si deve favorire il massimo della partecipazione al voto e ciò, considerate le notevoli dimensioni territoriali dei Paesi dove sono presenti i nostri connazionali, costituisce una indubbia difficoltà.

Va tenuto presente che il compito del legislatore è oggi, con la soluzione individuata, agevolato dal fatto che è venuto meno il vincolo nel «ridisegnare» i collegi elettorali.

Il nuovo testo dell'articolo 48 della Costituzione stabilisce che i requisiti e le modalità di esercizio del voto da parte dei residenti all'estero (voto per corrispondenza, voto per procura, presso i consolati, eccetera) saranno definiti con legge ordinaria, non essendovi una riserva di legge costituzionale al riguardo.

Si tratta quindi di definire poche e snelle disposizioni per facilitare questo diritto per i nostri connazionali residenti all'estero.

Va ricordato che, per quanto concerne le modalità di iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, gli elettori sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali del comune presso il quale risiedono secondo i dati dell'anagrafe della popolazione residente. L'iscrizione nelle liste elettorali, pur non avendo valore costitutivo ai fini dell'acquisto del diritto elettorale attivo, documenta l'appartenenza al corpo elettorale e costituisce una condizione essenziale per l'esercizio del diritto di voto.

Le modalità di iscrizione dei cittadini residenti all'estero nelle liste elettorali sono state modificate in seguito alla istituzione delle anagrafi dei cittadini italiani residenti al-

l'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323.

Il decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, sulla revisione delle liste elettorali, ha determinato la rapida cancellazione dalle liste di 363.759 cittadini residenti all'estero irreperibili. Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE reca anche l'indicazione relativa all'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali del comune di provenienza.

Secondo i dati del Ministero dell'interno, risultano iscritti all'AIRE, al 16 marzo 2000, 2.750.807 cittadini italiani. Tuttavia, nel corso dell'esame parlamentare della legge costituzionale di modifica agli articoli 56 e 57 sono emerse valutazioni discordanti relativamente a tale cifra e occorrerà fare chiarezza in proposito.

Il CCD-CDU, per favorire l'esercizio del diritto di voto, ha predisposto il presente disegno di legge che consente l'esercizio di questo diritto-dovere.

La legislazione vigente consente il voto, con la sola esclusione del Parlamento europeo, solo se il cittadino si reca personalmente in Italia nel comune di iscrizione e

nel giorno della votazione. Tale vincolo renderebbe impossibile la partecipazione del nuovo elettorato sia per motivi economici, in considerazione della distanza dal luogo di vita e di residenza anagrafica, che per obiettive difficoltà. Si verrebbe in definitiva a minare lo spirito della legge.

Si tratta di una rappresentanza simbolica perché non proporzionata nel rapporto elettori-eletti.

La scelta operata dal legislatore è stata quella di far rientrare i 12 seggi per la Camera dei deputati e i 6 seggi per il Senato della Repubblica nell'ambito della quota proporzionale. Si tratta allora di introdurre una legislazione speciale, non potendo il cittadino italiano all'estero votare nel pieno rispetto della legislazione elettorale vigente con il doppio voto sul collegio uninominale e sulla lista proporzionale.

Occorre debitamente considerare che per quanto riguarda l'espressione del voto bisogna tenere conto dei principi fondamentali posti dall'articolo 48 della Costituzione, secondo il quale il voto deve essere «personale (...), libero e segreto».

Rispetto a tale vincolo l'opzione è tra voto per corrispondenza e voto presso le sedi consolari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, dopo la circoscrizione 26), è aggiunta la seguente:

«27) Estero, sede ufficio centrale circoscrizionale: Roma»;

b) all'articolo 1, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito di tale quota, alla circoscrizione Estero spettano dodici seggi che sono attribuiti sulla base della cifra elettorale di ciascuna lista ottenuta nell'ambito della stessa ripartizione geografica. Si procede alla assegnazione dei seggi tra le liste sulla base delle rispettive cifre elettorali. Il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista è determinato dalla divisione della cifra elettorale di lista per il quoziente».

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta» sono inserite le seguenti: «, nonché della circoscrizione Estero»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La circoscrizione Estero è costituita in un unico collegio. Ad essa sono attribuiti sei seggi nell'ambito dei seggi attribuiti proporzionalmente alle circoscrizioni regionali, sottraendoli a quelli risultanti con i resti più bassi».

Art. 3.

1. Possono esercitare il diritto di voto all'estero i cittadini italiani, muniti del relativo certificato elettorale, che risiedono all'estero o che vi si trovino temporaneamente.

Art. 4.

1. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per disciplinare l'esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sono sottoposti al parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 5.

1. I cittadini italiani, residenti all'estero in Paesi ove sono presenti rappresentanze diplomatiche italiane, in possesso dei requisiti prescritti per essere elettori, partecipano alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e alle consultazioni re-

ferendarie esprimendo il proprio voto presso i consolati italiani all'estero, ovvero per corrispondenza, ai sensi del comma 2.

2. Per esercitare il voto per corrispondenza i cittadini di cui al comma 1 devono essere regolarmente iscritti nelle liste elettorali e non devono avere esercitato opzione per votare presso i seggi elettorali in Italia.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante gli ordinari stanziamenti previsti per le consultazioni elettorali, per la revisione delle liste elettorali e per il funzionamento dei comitati consolari.

